

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4093

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIUTI, MARTINAZZOLI, ZOLLA, PUJIA, GITTI, ZARRO, SARTI ADOLFO, ANDREOLI, LEGA, ARTESE, RADI, MAZZOTTA, D'ACQUISTO, CARRUS, CASINI CARLO, SANZA, SORICE, BOTTA, BALZARDI, SANGALLI, COSTA SILVIA, CASATI, AZZOLINI, BIANCHINI, ROSSATTINI, GALLI, ANDREONI, LOBIANCO, BAMBI, CAMPAGNOLI, PELLIZZARI, URSO, ZAMBON, ZUECH, ZURLO, PEDRONI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, MICOLINI, RINALDI, CONTU, CASINI PIER FERDINANDO, FONTANA, BRUNI, PONTELLO, STEGAGNINI, QUIETI, RABINO, CICCARDINI, REBULLA, FERRARI BRUNO, RAVASIO, RUBINO, GARAVAGLIA, GALLONI, BONALUMI, BOSCO BRUNO, QUARTA, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BODRATO, MANCINI VINCENZO, BIANCO, FRANCHI ROBERTO, BUBBICO, TANCREDI, LA RUSSA, SENALDI, ABETE

Presentata il 22 ottobre 1986

Integrazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555
concernente il riconoscimento della doppia cittadinanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — In armonia con altre legislazioni, il legislatore italiano, fin dal 1912, ha mantenuto fermo il principio di statuire sui casi di « perdita della cittadinanza », sempre in connessione con le circostanze dell'espatrio prolungato nel tempo, da parte del cittadino, oltre che della di lui manifestazione di volontà di ottenere altra cittadinanza nello Stato ospitante.

I fenomeni della « duopolidia » e quello della « pluricittadinanza » sono stati presi in considerazione dalla dot-

trina internazionalistica più autorevole, dai primordi della scienza del diritto internazionale, fino ai nostri giorni: così, dal principio giusnaturalistico del *nemo duarum civitatum civis esse potest*, si passa ad una più moderna ed attuale concezione della doppia cittadinanza o duopolidia, risolvendosi i problemi connessi a tale situazione giuridica dell'individuo, alla stregua di norme di diritto internazionale particolare o pattizio.

D'altra parte, sul piano del diritto internazionale comune o generale, è rima-

sto sempre dominante il concetto secondo il quale solo lo Stato singolo, facente parte della Comunità internazionale, ha competenza esclusiva nell'attribuire la cittadinanza.

Va notato, peraltro, che non esiste alcuna norma di diritto internazionale generale che possa imporre cittadini ai singoli Stati, anzi sono gli Stati, che, nel proprio ordinamento interno, statuiscono sia sullo acquisto che sulla perdita della cittadinanza dei singoli: così come uno Stato può attribuire ad uno straniero la cittadinanza, le medesima può essergli tolta, per motivi politici, di sicurezza, e così via.

Emergendo, dunque, su questa materia, l'esclusività del cosiddetto « diritto domestico », si torna così nell'ambito del diritto internazionale di diritto particolare, per trovare la soluzione del problema della doppia cittadinanza; in proposito va ricordato che la Convenzione dell'Aja del 1930, mentre, da una parte, ha solennemente ribadito il concetto della esclusiva competenza di ogni singolo Stato ad attribuire o a togliere lo *status* di cittadino all'individuo, dall'altro, ha sollecitato i Paesi aderenti a stabilire sul piano del proprio diritto interno, il principio dell'« opzione », da parte del singolo, « a favore della cittadinanza dello Stato in cui l'individuo stesso ha la residenza abituale principale » (articolo 6 della Convenzione).

Va notato, in proposito, che gli Stati aderenti alla Convenzione hanno dimostrato una generale tendenza all'abolizione di quelle situazioni giuridiche individuali coincidenti con il fenomeno temporaneo di duopolidia e pluricittadinanza: questa sembra essere l'interpretazione più diffusa del suddetto concetto di « opzione ».

La più recente normativa di diritto internazionale particolare conferma tale tendenza: va così ricordata la Convenzione europea di Strasburgo, del 6 maggio 1963, « Sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di plurima cittadinanza ».

L'articolo 1 della Convenzione in parola stabilisce, infatti, che i cittadini maggiorenni appartenenti agli Stati contraenti, perdono la cittadinanza anteriormente posseduta qualora essi acquistino, attraverso una manifestazione espressa di volontà, una cittadinanza ulteriore: la manifestazione di volontà di che trattasi può ravvisarsi o nella domanda di naturalizzazione o nell'opzione per la seconda cittadinanza, ovvero nel riacquisto di quest'ultima.

La generale tendenza, sia del diritto internazionale pattizio che degli ordinamenti statuali, è quella di considerare il fenomeno della doppia cittadinanza come una situazione giuridica eccezionale e transitoria.

L'adattamento del diritto interno italiano al diritto internazionale convenzionale testè ricordato, non ha suscitato problemi di sorta, atteso che la nostra legge fondamentale sulla cittadinanza, e cioè quella del 1912, si basò su principi universalmente accolti e ai quali, successivamente, si ispirarono sia la Convenzione dell'Aja del 1930 sia la Convenzione di Strasburgo del 1963. In questo senso, può dirsi, che l'articolo 8 della legge n. 555 del 1912, statuendo sulla perdita della cittadinanza, non si distacca, ancora oggi, dalle linee adottate in materia dalle citate Convenzioni.

Tuttavia i tempi sono cambiati e la mobilità degli individui su larga parte della terra, sotto l'impulso di moderne concezioni di ricerca e di continue transmigrazioni di manodopera, comporta un riesame del problema e la prospettiva di più idonei sbocchi legislativi, volti a salvaguardare l'eterno desiderio dell'uomo di non distaccarsi in modo irreversibile dal Paese d'origine.

I nostri emigrati, infatti, anche se inseriti totalmente nella realtà in cui vivono, conservano immutato il ricordo e l'affetto per il Paese di origine.

Con la loro operosità, l'impegno e la tenacia si sono affermati ovunque, nel campo economico, sociale, culturale e politico; hanno conquistato una piena coscienza dei loro diritti ed una maturità

civile di ampio rispetto. E tutto ciò li porta ora a chiedere pressantemente di vitalizzare in maniera nuova e diversa i rapporti con l'Italia. Li porta a sollecitare la società Italia, e il Parlamento nazionale che ne è l'espressione più elevata, di porsi in modo diverso dal passato di fronte ai problemi della emigrazione, esercitando una più efficace iniziativa nei rapporti bilaterali e multilaterali, creando organismi nuovi di partecipazione diretta e di contatto con loro, nostri connazionali sparsi nel mondo. E, perciò, è giunto il momento di cambiare politica sull'area della difesa degli interessi dei connazionali che vivono all'estero.

Il problema centrale resta quello di consentire ad essi di poter conservare la cittadinanza italiana anche quando, per motivi di lavoro o comunque di inserimento nel Paese che li ha ospitati, hanno dovuto rinunciare alla nazionalità di origine.

È ovvio che tale problema va affrontato dal legislatore italiano in maniera adeguata, nel rispetto dei principi convalidati nel nostro ordinamento interno, nell'ordinamento internazionale generale e nella normativa contenuta nelle vigenti Convenzioni internazionali.

Conseguentemente la normativa posta dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana va opportunamente modificata, introducendo, dopo l'articolo 8 che contiene la elencazione tassativa dei casi in cui il cittadino perde la cittadinanza italiana, l'articolo 8-bis con il quale si stabilisce al primo comma che il cittadino italiano emigrato, al quale sia stata imposta automaticamente la cittadinanza dello Stato ospitante, ovvero sia stato costretto ad acquisirla per ragioni di lavoro dipendente o di altra natura,

quale ad esempio l'esercizio di attività liberali od imprenditoriali, riacquista la cittadinanza italiana con la dichiarazione resa davanti alle Autorità diplomatiche o consolari del Paese di residenza. Il periodo per manifestare tale volontà è stato esteso ad un quinquennio dall'entrata in vigore della legge, anche in attesa dell'approvazione della nuova legge generale sulla cittadinanza. Si è ritenuto opportuno scegliere il meccanismo della dichiarazione da rendere davanti alle Autorità diplomatiche o consolari soprattutto per consentire un primo immediato controllo in ordine ai risultati conseguiti dalla legge. Non si è, tuttavia, contrari in via di principio ad esaminare la possibilità di consentire che la dichiarazione stessa venga resa in Italia davanti al sindaco del comune di origine o di residenza.

Con il secondo comma si estendono i benefici della legge medesima ai figli minorenni, anche adottivi, ed ai maggiorenni e al coniuge solo su domanda.

Allo scopo di evitare complicazioni facilmente comprensibili e consentire allo stesso tempo l'esercizio dei diritti di cittadinanza, soprattutto in territorio italiano con il terzo comma si dispone che la riacquistata cittadinanza comporta il godimento dei diritti politici, a meno che gli stessi non vengano esercitati nello Stato ospitante.

In considerazione del vivo fermento esistente, per questo problema, fra i cittadini di origine italiana residenti all'estero e nell'attesa particolarmente sentita dagli stessi di potersi considerare ancora italiani a tutti gli effetti, si spera di trovare consensi sufficientemente convinti per una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, recante norme sulla cittadinanza italiana, è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis. — 1. Fatte salve le convenzioni particolari con altri Stati, i cittadini italiani all'estero, ai quali sia stata imposta automaticamente la cittadinanza dello Stato ospitante, ovvero l'abbiano acquisita per ragioni di lavoro o per altra motivata causa, riacquistano la cittadinanza italiana con dichiarazione resa davanti alle autorità diplomatiche o consolari del luogo di residenza, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La cittadinanza italiana riacquistata ai sensi del comma 1 si estende ai figli minorenni, anche adottivi, nonché, a domanda, a quelli che hanno raggiunto la maggiore età ed al coniuge.

3. La cittadinanza italiana riacquistata a norma della presente legge comporta il godimento dei diritti politici, salvo che gli stessi non siano esercitati in qualità di cittadini dello Stato ospitante ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore dopo il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.